



Federazione
Scacchistica
Italiana



Disciplina Sportiva
Associata al Coni

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana
Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MIOTTO JACOPO (id 139814)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 14 dicembre 2014 veniva riferito dall'Arbitro principale del Torneo 17° “Città di Padova” 2014 Renzo Renier (A.I.) che il giocatore MIOTTO JACOPO è risultato assente ingiustificato ai turni 2° e 3°.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: “ *Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi*”, precisando poi che “ *il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo*”.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che “ *il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente*”.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata alla direzione di gara rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato MIOTTO JACOPO. Sono inoltre da considerarsi nulli, ai sensi dell'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale, l'eventuale passaggio di categoria e l'eventuale variazione positiva del punteggio ELO ottenuti dal giocatore nel torneo in questione (17° “Città di Padova” 2014).

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 9/4/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano